

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

**DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1994
sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari**

(GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Direttiva 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996	L 48	16	19. 2. 1997

Rettificata da:

C1 Rettifica, GU n. L 265 del 30. 9. 1998, pag. 35 (94/35/CE)

DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1994
sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;

considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale) (SIC! GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23. 11. 1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 81).

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti, nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati «edulcoranti», utilizzati:

- per conferire un sapore dolce agli alimenti
- come edulcoranti da tavola.

3. Ai fini della presente direttiva le espressioni «senza zuccheri aggiunti» e «a ridotto contenuto calorico» che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:

- «senza zuccheri aggiunti»: senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;
- «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.

94/35/CE

96/83/CE

Articolo 2

1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:

- per la vendita al consumatore finale, o
- per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.

2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.

4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni per l'uso.

94/35/CE

96/83/CE

94/35/CE

5. Nell'allegato, il termine «quantum satis» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.

96/83/CE

Articolo 2 bis

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

- se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure
- se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.

Articolo 3

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che autorizzano l'impiego degli additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

2. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

94/35/CE

Articolo 4

In caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, nell'ambito della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato.

Articolo 5

1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione «edulcorante da tavola a base di . . .» seguita dal/dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:

- polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;
- aspartame: «prodotto che contiene una fonte di fenilalanina».

Articolo 6

94/35/CE

Prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7, disposizioni riguardanti:

- le diciture che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti in modo da mettere in risalto questa caratteristica,
- le avvertenze concernenti la presenza di determinati edulcoranti nei prodotti alimentari.

Articolo 7

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appreso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e in applicazione dei criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare presso i consumatori sul consumo di edulcoranti.

Le modalità di tale sistema di vigilanza sono coordinate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute grazie al sistema di vigilanza previsto al paragrafo 1, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai cambiamenti verificatisi sul mercato degli edulcoranti, ai livelli di utilizzazione e all'eventuale necessità di apportare ulteriori limitazioni alle condizioni di utilizzazione, anche mediante opportune avvertenze destinate ai consumatori, al fine di evitare un eventuale superamento della dose giornaliera ammissibile. La relazione è eventualmente corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

94/35/CE

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni adottate.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

94/35/CE

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 420	Sorbitolo: (i) Sorbitolo (ii) Sciroppo di sorbitolo	Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	quantum satis
E 421	Mannitolo		
E 953	<u>Isomalt</u>	— dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti	
E 965	Maltitolo: (i) Maltitolo (ii) Sciroppo de maltitolo	— dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	
E 966	Lactitolo	— dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	
E 967	Xylitolo	— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti — preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta	
		Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	

C1, Rettifica, GU n. L 265 del 30. 9. 1998, pag. 35

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 967 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — salse — senape — prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti destinati ad un'alimentazione particolare — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi 	
E 950	Acesulfame-K	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 	<p>350 mg/l</p> <p>350 mg/l</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950 (segue)		<p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e perry — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Oberjähriges Einfachbier» — birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH — birre scure o di tipo oud bruin — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico — preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico — conserve agrodolci di frutta e ortaggi — conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi — salse — senape — prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare 	<p>500 mg/kg</p> <p>500 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>2 000 mg/kg</p> <p>350 mg/l</p> <p>350 mg/l</p> <p>350 mg/l</p> <p>350 mg/l</p> <p>350 mg/l</p> <p>800 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>200 mg/kg</p> <p>200 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>350 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE
E 950 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto — preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi <p>Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico — <i>Feinkostsalat</i> — <i>Eßoblaten</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 450 mg/kg 450 mg/kg 350 mg/l 500 mg/kg 2 000 mg/kg 1 200 mg/kg 110 mg/l 2 500 mg/kg 25 mg/l 350 mg/l 350 mg/kg 2 000 mg/kg 500 mg/kg 350 mg/kg 2 000 mg/kg 	96/83/CE
E 951	Aspartame	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 600 mg/l 600 mg/l 	94/35/CE

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 951 (segue)		<p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, confezionati e aromatizzati <p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e perry — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Oberjähriges Einfachbier» 	<p>1 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>500 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>2 000 mg/kg</p> <p>2 000 mg/kg</p> <p>1 000 mg/kg</p> <p>5 500 mg/kg</p> <p>600 mg/l</p> <p>600 mg/l</p> <p>600 mg/l</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE
E 951 (segue)		— birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	600 mg/l	
		— birre scure o di tipo oud bruin	600 mg/l	
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg	
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg	
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg	
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg	
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	300 mg/kg	
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	300 mg/kg	
		— salse	350 mg/kg	
		— senape	350 mg/kg	
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	1 700 mg/kg	
		— preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	800 mg/kg	
		— preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	1 000 mg/kg	
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	600 mg/kg	
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	2 000 mg/kg	
Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare	5 500 mg/kg	96/83/CE		
— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg			
— Minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l			

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE
E 951 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — Microconfetti per rinfrescare l'ali- to senza zuccheri aggiunti — Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un ten- ore di alcole inferiore a 15 % vol — <i>Feinkostsalat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 6 000 mg/kg 2 000 mg/kg 25 mg/l 600 mg/l 600 mg/kg 350 mg/kg 	96/83/CE
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ri- dotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'ac- qua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calori- co o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuc- cheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuc- cheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuc- cheri aggiunti <p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 400 mg/l 400 mg/l 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 	94/35/CE

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE		
E 952 (segue)		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg			
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg			
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg			
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	1 500 mg/kg			
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg			
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg			
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg			
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	250 mg/kg			
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	1 600 mg/kg			
		— preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	400 mg/kg			
		— preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico	400 mg/kg			
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	400 mg/kg			
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	500 mg/kg			
				— Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	250 mg/l	96/83/CE
				— Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2 500 mg/kg	
— Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare	1 250 mg/kg					

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954	Sacarina e sali di Na, K e Ca	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «gaseosa»: bibita analcolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline confezionati e aromatizzati <p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Essoblaten 	<p>80 mg/l</p> <p>80 mg/l</p> <p>100 mg/l</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>500 mg/kg</p> <p>500 mg/kg</p> <p>300 mg/kg</p> <p>800 mg/kg</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e perry — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne «Oberjähriges Einfachbier» — birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH — birre scure o di tipo oud bruin — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico — preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico — conserve agrodolci di frutta e ortaggi — conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi — salse — senape — prodotti della panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare — preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto — preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi 	<ul style="list-style-type: none"> 200 mg/kg 1 200 mg/kg 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 100 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg 320 mg/kg 170 mg/kg 240 mg/kg 200 mg/kg 80 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE
E 954 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi <p>Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alto senza zuccheri aggiunti — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato — <i>Feinkostsalat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 500 mg/kg 1 200 mg/kg 100 mg/kg 110 mg/l 3 000 mg/kg 80 mg/l 80 mg/kg 800 mg/kg 160 mg/kg 	96/83/CE
E 957	Thaumatina	<p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti <p>Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 400 mg/kg 50 mg/kg 	94/35/CE 96/83/CE
E 959	Neohesperidina DC	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 mg/l 50 mg/l 	94/35/CE

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 959 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti <p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e perry — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Oberjähriges Einfachbier» — birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH 	<p>30 mg/l</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>100 mg/kg</p> <p>150 mg/kg</p> <p>50 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>20 mg/l</p> <p>10 mg/l</p> <p>10 mg/l</p> <p>10 mg/l</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE
E 959 (segue)		— birre scure o di tipo oud bruin	10 mg/l	
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg	
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg	
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	50 mg/kg	
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	100 mg/kg	
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	50 mg/kg	
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	30 mg/kg	
		— salse	50 mg/kg	
		— senape	50 mg/kg	
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	150 mg/kg	
		— preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto	100 mg/kg	
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi	50 mg/kg	
		— complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi	100 mg/kg	
		— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg	96/83/CE
		— Minestre a ridotto contenuto calorico	50 mg/l	
		— Microconfetti per rinfrescare l'alto senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg	
		— Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare	400 mg/kg	
		— Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	30 mg/l	

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego	94/35/CE
E 959 (segue)		— Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — <i>Feinkostsalat</i> — Birra a ridotto contenuto calorico — Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — «Snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	30 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg	96/83/CE

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.
2. Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.